

REGOLAMENTO (CE) N. 2305/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1995

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia e la Lituania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che il 18 luglio 1994 sono stati firmati gli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Lettonia⁽⁵⁾ e la Lituania⁽⁶⁾, dall'altra;

considerando che i suddetti accordi prevedono una riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune per l'importazione di taluni prodotti a base di carni di suino domestico, limitatamente a determinati quantitativi; che, per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione, ferme restando le disposizioni degli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali relative alla garanzia di origine del prodotto; che, a tal fine, è neces-

sario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁸⁾; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 18, 19 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 accordi sul libero scambio tra la Comunità da una parte e la Lituania e la Lettonia dall'altra, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

L'aliquota di riduzione dal dazio doganale è quella in vigore durante il periodo di presentazione delle domande di titolo d'importazione.

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽⁵⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.